

Statuto Associazione La Tenda Onlus

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata "LA TENDA Onlus". (data 20/07/2000) L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di assistenza sociale e socio sanitaria. In particolare l'associazione si prefigge di costituire e gestire case-accoglienza predisponendo servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone e di nuclei familiari in condizioni di marginalità, svantaggio sociale, devianza e rischio di emarginazione. Si intende quindi svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone. In particolare l'Associazione potrà contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regioni, Provincia, Comune), tendenti a favorire l'inserimento sociale, nella comunità di appartenenza e nella famiglia, delle persone in stato di bisogno, marginalità, infermità, handicap, devianza, disagio sociale e rischio di emarginazione, siano esse in età minore, adulta. L'Associazione riconosce e promuove la funzione assistenziale ed educativa del volontariato; ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nel precuo interesse delle persone assistite. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Novate Milanese, Via Cascina del Sole n. 9

PRINCIPI ISPIRATORI (articolo aggiunto in data 10/04/2004)

Art. 4 - Il cammino fatto da un gruppo di famiglie appartenenti alle comunità parrocchiali di Novate Milanese negli ultimi anni 1998/2000 è stato un percorso di crescita, costellato da momenti lieti, di gioia, ma anche di difficoltà, di sofferenza e di dolore che ha fatto crescere la convinzione di vivere il dono della vocazione alla famiglia in un contesto di sostanziale serenità ed equilibrio ed in una dimensione di fede e di amore coniugale. E' nata così l'Associazione La Tenda onlus che intende essere occasione di crescita personale e comunitaria per tutti gli appartenenti (soci, volontari, operatori, ospiti) e che vuole contribuire ad aumentare in ciascuno la convinzione e la consapevolezza di operare per il bene della comunità sociale e per la promozione dell'uomo, l'affermazione di valori e principi che nascono dall'esperienza dell'ascolto della Parola di Dio. La denominazione stessa dell'Associazione rimanda al senso di accoglienza, al "fare posto" perché l'altro abbia la sicurezza di non essere solo e sappia di poter contare, per un breve tratto della propria vita, dell'accompagnamento da parte di persone che lo aiutino a recuperare gradualmente la dignità sociale e morale che spetta ad ogni individuo. L'ispirazione cristiana, tuttavia, non costituisce elemento discriminante nella compagine associativa, nelle persone in difficoltà da accogliere, nell'adesione al volontariato di chiunque voglia mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie. Infatti, è ben radicata in noi la convinzione che più è salda l'ispirazione cristiana che ci guida, più potremo agire con "ampio respiro", scevri da pregiudizi di ordine ideologico, religioso, razziale. In questo senso la disponibilità all'ospitalità è aperta a tutti, riconoscendo in ciascuna persona che vive o che sta per nascere la dignità che deriva dall'essere figli di Dio.

PATRIMONIO

Art. 5 - Il patrimonio è formato: a) dalle quote di adesione da parte di ciascun associato pari a 100 euro; b) dai contributi, donazioni, lasciti di associati, privati ed enti pubblici destinati agli investimenti; c) da eventuali avanzi di gestione; Il fondo di dotazione iniziale è costituito da 1,300,00 Euro pari ai versamenti dei soci fondatori.

ASSOCIATI

Art. 6 - Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda

motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di adesione di cui all'art. 4. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni al Comitato Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La quota di adesione è intransmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 9 - Gli associati formano l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti espressi. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione sarà sufficiente il 50% + 1 degli stessi. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 degli associati sia in prima sia in seconda convocazione. L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito: - all'approvazione del bilancio consuntivo; - alla nomina del Comitato Direttivo; - alla nomina del Collegio dei Revisori; - all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti; ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE

Art. 10 - Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Al suo interno viene eletto il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. Le cariche sono gratuite. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consultivo. Quest'ultimo verrà sottoposto all'Assemblea. Determina le quote annuali e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le coperture delle spese ordinarie e straordinarie di gestione. Può nominare un responsabile operativo ed una équipe educativa avente competenze e capacità professionali atte a promuovere lo svolgimento delle attività a favore delle persone assistite, elaborando un progetto educativo conforme alle finalità associative. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto dei disposti di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato. Potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di

urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 11 - Le entrate ordinarie sono costituite da:

- a) dalle quote annuali dei singoli associati a copertura delle spese di gestione ordinaria;
- b) da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali entrate a copertura delle spese per i servizi prestati dall'Associazione.

PRESIDENTE

Art. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 14 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Gli eventuali gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

NORME DI CHIUSURA

Art. 15 - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.